

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. X - N. 2

1978

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2

DECEMBRI 1978

| | |
|--|-----|
| <i>Salutatio</i> | 130 |
| EX ACTIS PAULI PP. VI | |
| Litterae Apostolicae motu proprio datae <i>De Sacri Pallii concessione moderanda in Ecclesia Latina</i> | 131 |
| EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. I | |
| Allocutio ad Em.mos S. R. E. Cardinales | 133 |
| EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II | |
| Allocutio ad Em.mos S. R. E. Cardinales | 142 |
| Allocutio de momento linguae Latinae | 150 |
| EX ACTIS SANCTAE SEDIS | |
| <i>Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal</i> | |
| Declaratio et definitiva sententia <i>Miamien. Incardinationis</i> | 152 |
| <i>Pont. Commissio Decretis Conc. Vat. II interpretandis</i> | |
| De procedura sequenda in remotione parochorum | 159 |
| ACTA COMMISSIONIS | |
| <i>Opera Consultorum in recognoscendis schematibus</i> | |
| I. Coetus studiorum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum | 160 |
| II. Coetus studiorum de Sacramentis - De Ordine | 179 |
| III. Coetus studiorum de Processibus | 209 |
| DOCUMENTA | |
| Una questione elegante: favorevole o odiosa la norma penale? (P. Card. Felici) | 273 |
| NOTITIAE | 281 |
| INDICES | 283 |
| I. Index locorum e Sacra Scriptura citatorum | 285 |
| II. Index locorum in quibus memoria Concilii Vaticani II servatur | 285 |
| III. Index locorum ex Concilii Vaticani II textibus citatorum | 286 |
| IV. Index canonum CIC citatorum | 287 |
| V. Index nominum personarum | 290 |
| VI. Index rerum generalis | 293 |

Acta Commissionis

OPERA CONSULTORUM IN RECOGNOSCENDIS SCHEMATIBUS

I


COETUS STUDIORUM DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM

Refertur hic processus verbalis primae sessionis recognitionis, lingua italica redactus.

Dal 19 al 22 giugno 1978 ha avuto luogo, nella sede di questa Pontificia Commissione, la prima sessione del Gruppo speciale di studio costituitosi per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema di canoni « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ». Fanno parte di detto Gruppo S. E. Mons. Anastasio Alberto Ballestrero, Arcivescovo di Torino; Rev.mo P. D. Viktor Dammertz, O.S.B., Abate Primate; Rev.mo P. Elio Gambari, S.M.M., Sotto-Segretario Aggiunto per i Religiosi della S. C. per i Religiosi e gli Istituti secolari; Rev.di PP. Marco Said O.P., Jean B. Beyer S.J., Marcelino Zalba S.J. e Cecil L. Parres C.M.; Ill.mo Prof. Giuseppe Lazzati; Rev.de Sr. Agnès Sauvage, delle Figlie della Carità e Jeanne de Charry, delle Suore del Sacro Cuore. Presiede le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione; fa da Moderatore S. E. Mons. Rosalio José Castillo Lara, Segretario della Commissione; è Relatore il Rev.do P. Marco Said O.P.; redige gli atti il Rev.do Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione. All'inizio della sessione sono presenti tutti i componenti il Gruppo, ad eccezione di S. E. Ballestrero, impossibilitato ad intervenire fino al giorno 21.

Seduta del 19 giugno

Dopo aver salutato i convenuti, il Card. Presidente spiega brevemente l'oggetto di questa prima riunione: si tratta di dare inizio alla revisione dello schema di canoni, tenendo presenti le osservazioni fatte dagli organismi consultivi, e, in primo luogo, di stabilire le linee



fondamentali secondo le quali si dovrà procedere nella revisione. Il Card. Presidente fa anche notare che il Gruppo di studio incaricato della elaborazione dello schema ha svolto una grande mole di lavoro, che mira certamente non a livellare tutte le forme di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici né a diluire le esigenze della vita religiosa, ma bensì a mettere in rilievo l'importanza ecclesiale degli Istituti e le loro specifiche caratteristiche. Le correzioni che si faranno alla luce delle osservazioni ricevute avranno perciò come oggetto perfezionare ulteriormente lo schema, in modo che esso rispecchi sempre meglio la natura, la funzione ecclesiale e le esigenze dello stato giuridico della vita consacrata. Chiede perciò il Card. Presidente a S. E. Mons. Segretario di esporre in concreto il metodo di lavoro che si seguirà.

L'Ecc.mo Segretario spiega che in questa prima riunione verranno esaminate soltanto le osservazioni generali, contenute nei sette allegati precedentemente inviati ai componenti il Gruppo, concretamente:

Alleg. 1: Osservazioni della S. Congregazione per la Dottrina della Fede.

Alleg. 2: Osservazioni della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari.

Alleg. 3: Osservazioni dell'Unione dei Superiori Generali.

Alleg. 4: Osservazioni della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari.

Alleg. 5: Osservazioni delle Conferenze Episcopali, dei Dicasteri della Curia Romana — ad eccezione dei due menzionati negli Alleg. 1 e 2 —, delle Facoltà ecclesiastiche e degli Em.mi Membri della Commissione.

Alleg. 6: Osservazioni di vari Istituti e Monasteri di Religiose contemplative.

Alleg. 7: Osservazioni dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali.

Alla luce di queste osservazioni, continua l'Ecc.mo Segretario, si dovranno in primo luogo stabilire le linee generali del lavoro da svolgere, per procedere poi, nelle successive sessioni di studio, alla revisione dei singoli canoni.

Prima di dare inizio all'esame delle osservazioni, il P. Said, Relatore dello schema, spiega ai membri del Gruppo di studio che non hanno

preso parte alla redazione dello schema i criteri seguiti nell'elaborazione dello schema medesimo. Questa spiegazione ha un valore prevalentemente informativo, e non comporta, come viene anche precisato dal Segretario della Commissione, alcuna preclusione, giacché si è ben disposti a studiare e ad accettare tutte le osservazioni generali e particolari che contribuiscano a perfezionare ulteriormente lo schema.

Si passa perciò allo studio delle seguenti questioni generali proposte successivamente dall'Ecc.mo Segretario:

CIRCA LA STRUTTURA DELLO SCHEMA

Nella sua presente stesura, dopo i canoni preliminari (cann. 1-6), la prima parte dello schema tratta « De iis quae Institutis vitae consecratae sunt communia » (cann. 7-88), per esporre poi nella parte seconda, dopo i canoni preliminari (cann. 89-92), ciò che è proprio e specifico degli Istituti religiosi (cann. 93-118), degli Istituti « vitae apostolicae consociatae », finora chiamati Società di vita comune (cann. 119-122), e degli Istituti Secolari (cann. 123-126).

Circa questa nuova struttura, un Consultore mette in rilievo la difficoltà di trovare un comune denominatore per tutte le forme di vita consacrata; non gli piace perciò il contenuto della prima parte dello schema (cann. 7-88), e chiede che dopo i necessari 6 canoni preliminari generali, ai quali possono aggiungersi alcuni altri della prima parte dello schema e dell'inizio della seconda parte (cann. 89-92), venga esposta separatamente la legislazione propria degli Istituti religiosi e poi quella degli Istituti Secolari: così sarà più facile trovare l'equilibrio necessario nell'applicazione della sussidiarietà, nonché degli altri principi direttivi che hanno guidato l'elaborazione dello schema.

Un altro Consultore, dopo aver sottolineato l'apprezzamento della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari per il lavoro svolto dalla Commissione, manifesta che la stessa Sacra Congregazione ha proceduto a una vasta consultazione sullo schema in esame, dalla quale sono emerse non poche critiche, ma anche molti suggerimenti positivi. I principi direttivi, secondo i quali è stato redatto lo schema, sono da considerarsi opportuni e saggi, ma il problema risiede nella loro applicazione pratica: la struttura attuale dello schema potrebbe favorire un processo di secolarizzazione dei religiosi, anche se le cause di tale processo sono certamente da ricercarsi altrove. Si desidera un diritto comune più completo e dettagliato: gli stessi Superiori religiosi hanno chiesto che il Codice di Diritto Canonico costituisca una legge

quadro, con un'applicazione più moderata del principio di sussidiarietà. Perciò, è opinione della S. Congregazione che convenga, dopo i canoni preliminari e altri comuni, trattare separatamente le tre categorie di Istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici.

Un terzo Consultore, dopo aver lodato lo sforzo compiuto dal Gruppo di studio, manifesta che, secondo le osservazioni della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, la trattazione « per modum unius » di tutte le forme di vita consacrata comporta un appiattimento della vita religiosa, certamente non voluto dalla Commissione. Ritiene anche che il principio di sussidiarietà sia stato applicato in maniera troppo ampia, e chiede che il diritto comune sia una base solida per la redazione delle Costituzioni, come è tuttora il *Codex Iuris Canonici*, e come fu prima la Cost. *Conditae a Christo*. Chiede perciò che venga cambiata la struttura dello schema, in modo che: *a*) ci siano alcuni canoni preliminari che fissino chiaramente tutti i requisiti giuridici sostanziali degli Istituti nei quali veramente si vuole professare la vita consacrata (tenendo perciò conto del fatto che alcune delle attuali Società di vita comune e alcuni Istituti Secolari dovranno forse dipendere dalla S. Congregazione per il Clero o da altri Dicasteri, e che, comunque, essi possono essere considerati non in questo schema ma in altri luoghi del Codice); *b*) segua poi un'ampia legislazione differenziata per gli Istituti religiosi, le Società di vita comune e gli Istituti Secolari; *c*) circa la legislazione riguardante gli Istituti religiosi, vengano attentamente considerate le osservazioni trasmesse dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che concordano sostanzialmente con quelle della S. Congregazione per la Dottrina della Fede.

Un altro Consultore ritiene che può conservarsi l'attuale struttura dello schema, che permette una legislazione flessibile e applicabile sia agli Istituti religiosi che alle Società di vita comune e agli Istituti Secolari: infatti, secondo il Concilio Vaticano II — cf. Decr. *Perfectae caritatis* — si tratta di forme diverse del comune stato di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici. Anche il titolo dello schema è stato preso dai testi conciliari: il Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1 § 4 parla del *praestans valor vitae per consiliorum professionem consecratae*, ed elenca in seguito le tre specie di Istituti (è questo l'unico testo del Concilio dove viene espresso chiaramente questo stato comune). Né si può negare che il testo dello schema contenga evidenti progressi e definisca i religiosi meglio di qualunque altro testo precedente: vengono infatti elencati i tre consigli, la vita fraterna vissuta in comunità e centrata nell'Eucaristia, ecc., il che comporta un notevole

arricchimento. Forse, però, la prima parte dello schema si potrebbe alleggerire sopprimendo da essa soltanto alcuni elementi. Perciò, senza modificare l'attuale struttura, basterebbe aggiungere quegli elementi che si riferiscono alla vita religiosa e che mancano ancora nello schema, per es., il concetto di *domus*, ecc., rispettando contemporaneamente il diritto particolare, il che permetterebbe di poter ricorrere alle fonti e ai primi regolamenti per conservare o ritrovare l'identità di ogni singolo Istituto, la quale identità non sempre si rispecchia sufficientemente nelle Costituzioni. Per quanto concerne, infine, gli Istituti Secolari, essi sono stati interrogati, e molti desiderano venire inclusi sotto il titolo « de vita consecrata ».

Un Consultore, con riferimento alle Società di vita comune, fa notare che le Società di vita comune — anche quelle che vorrebbero rimanere nel presente schema — non si vedono rispecchiate nei canoni 7-88 della prima parte, mentre potrebbero accettare in genere i canoni a loro dedicati nella seconda parte.

Un altro è del parere che voler trattare insieme dei tre tipi di vita consecrata è un ostacolo per la chiarezza concettuale. È infatti vero che negli Istituti Secolari esiste una vera consacrazione di vita, ma anche i più recenti discorsi del Santo Padre Paolo VI hanno messo in luce la *secolarità* come elemento specifico e caratterizzante della loro fisionomia e, in certo senso, anche della stessa loro consacrazione. Dovrebbe essere riveduta la esatta portata dell'espressione « consecratio per professionem consiliorum evangelicorum », perché la consacrazione non è il risultato della professione dei consigli. Aggiunge che una delle cause dell'appiattimento della vita religiosa si deve forse riporre nel desiderio di adottare forme e modi di vita che sono propri degli Istituti Secolari, il che comporta certamente un impoverimento per gli Istituti religiosi, perché non tiene conto del carisma fondazionale di ogni Istituto. Perciò, e in riferimento concretamente alla struttura dello schema, desidera che venga conservato il concetto di vita consecrata come *genus*, ma che la legislazione sugli Istituti religiosi, sulle Società di vita comune e sugli Istituti Secolari sia trattata in tre capitoli a parte. Avverte anche che bisogna essere attenti contro certe idee che oggi a volte si sentono: al posto dei consigli bisognerebbe parlare delle beatitudini, si devono portare i consigli evangelici alla vita coniugale, ecc.; di fronte a tali affermazioni, bisogna procedere con senso critico, perché si tratta di cose che canonicamente non possono essere accettate: infatti, recepire tali idee comporterebbe il sacrificare a stati emotivi termini e nozioni canoniche di grande valore.

Una Consultrice ritiene che sia troppo ampio il comune denominatore delle forme di vita consacrata nel testo dello schema, in modo che quasi scompaiono per le religiose elementi di grande valore: le esigenze della vita comune, ecc. Suggestisce perciò la convenienza di sviluppare ulteriormente le particolarità delle varie categorie, e specialmente degli Istituti religiosi. Avverte inoltre che, tra le religiose, è diffusa l'idea che ciò che non è nel diritto comune sia stato abrogato: si tratta certamente di un'idea erronea, ma di cui bisogna tener conto.

Un'altra Consultrice ritiene che sia un motivo di soddisfazione il fatto che il lavoro su questo schema si sia protratto per così lungo tempo e che si sia fatta un'ampia consultazione: ciò, infatti, ha contribuito a destare anche tra le religiose un interesse per il diritto canonico, mentre prima tutto veniva affidato ai consiglieri. Attualmente gli Istituti religiosi sono quelli che si trovano in maggior difficoltà, per l'imperversare di una tendenza verso la secolarizzazione. Desidera che — come fa lo schema in esame — il diritto comune conservi il necessario equilibrio tra una legge quadro e la necessaria libertà.

Riassumendo i pareri esposti, l'Ecc.mo Segretario ritiene che l'orientamento *generale* dei presenti — eccettuati due — miri a conservare i canoni preliminari, trattando poi in capitoli a parte le tre diverse categorie di Istituti di vita consacrata: gli Istituti religiosi — con l'ampiezza necessaria, giacché sono i più numerosi e ben configurati giuridicamente —, le Società di vita comune e gli Istituti Secolari (quelle Società o Istituti — come gli Istituti missionari del clero secolare — dove non c'è la speciale consacrazione che è a fondamento di questo schema, troveranno il loro posto in altra parte del Codice).

Dopo questo scambio di impressioni, la seduta viene aggiornata a domani, in modo che i presenti possano concretare le proprie proposte e suggerimenti su altri argomenti in studio: terminologia dello schema, stile letterario, ecc.

Seduta del 20 giugno

Continua la discussione sulla struttura dello schema.

Il Relatore fa in merito alcune considerazioni: *a*) il « genus » precede la « species », perciò è logico che nello schema, nel trattare insieme come ha fatto il Concilio le tre diverse categorie di Istituti di vita consacrata, abbia cercato di esporre prima quello che c'è di comune tra di loro; *b*) le norme della Prima Parte dello schema (cann. 7-88) devono essere di carattere generale — perché comuni a tutte le cate-

gorie di Istituti — ma questo non ha nulla a che vedere con l'impo-
verimento o con l'appiattimento della vita consacrata; c) può darsi che
ci sia bisogno qua e là di alcuni emendamenti, perché alcune di queste
norme difficilmente si potrebbero applicare a tutte le categorie, e sa-
rebbe meglio trasferirle alla Seconda Parte; d) bisogna comunque tener
conto dell'importanza che si dovrebbe dare al diritto particolare, il
quale dovrà di nuovo avere il suo posto nei riguardi del diritto comune,
se si vuole dare la possibilità di un vero rinnovamento degli Istituti e
di ritornare all'ispirazione dei Fondatori.

L'Ecc.mo Mons. Segretario ricorda che le osservazioni critiche fatte
contro la tendenza dello schema a trattare « per modum unius » le tre
categorie di Istituti di vita consacrata non riguardano i canoni preli-
minari generali (ai quali, anzi, potranno aggiungersi altri che abbiano
lo stesso carattere comune), ma il fatto che si sia voluto dare questo
carattere generale e comune all'intera Prima Parte dello schema (cann.
7-88), contenente tutte le norme circa l'ammissione, formazione, disci-
plina, ecc.

Un Consultore considera che si sono fatte critiche non oggettive
contro il lavoro della Commissione, che è stata addirittura considerata
poco versata in questa materia: si sono formati vari gruppi di pressione
contro lo schema, che non è dottrina di un canonista, ma risponde pie-
namente al Concilio Vaticano II: cf. Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1 § 4.
Si dice anche in disaccordo con l'affermazione esposta da un Consultore
— che la consacrazione non è conseguenza della professione dei con-
sigli — giacché ciò sarebbe contrario a tutta la dottrina sulla consacra-
zione negli Istituti Secolari esposta nella Cost. Ap. *Provida Mater Ec-
clesia* e nel Motu pr. *Primo feliciter*, nonché dal Concilio Vaticano II
nel Decr. *Perfectae caritatis*, n. 11: « Instituta Saecularia, quamvis non
sint Instituta religiosa, veram tamen et completam consiliorum evange-
licorum professionem in saeculo ab Ecclesia recognitam secumferunt ».
Il problema risiede nella diversità di modi di praticare i consigli nelle
singole specie di vita consacrata, come appare evidente dalla maniera
concreta dei monaci o da quella « in saeculo » degli Istituti Secolari.
Per quanto concerne la vita comune, dice che essa viene menzionata so-
lamente tre volte nel Codex Iuris Canonici; nel Motu pr. *Ecclesiae
Sanctae*, II, n. 25, si legge: « In Institutis operibus apostolatus ad-
dictis, vita communis, quae tanti est momenti ut sodales sicut familia
in Christo unita commercium fraternum instaurent ... », concetto che è
stato sviluppato nello schema, il quale parla di una vita comune in co-
munione fraterna, in una casa con oratorio, centrata nell'Eucaristia e

particolarmente sottolineata in riferimento ai canonici regolari e ai conventuali. I canoni della seconda parte dello schema sono certamente pochi, ma sostanziali. Nelle osservazioni pervenute si dice che lo schema non tratta sufficientemente della formazione, e che è eccessivo il rinvio al diritto particolare, ma si deve tener conto di quanto stabilito nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, II, n. 38: « Opportunis experimentis peractis, uniuscuiusque Instituti erit proprias et aptatas formas de sodalium institutione redigere ». Si può quindi concludere che lo schema è un buon strumento di governo, anche se la S. Congregazione dovrà vigilare sulla sua applicazione, affinché essa venga fatta in maniera unitaria.

Un altro Consultore — invitato dal Card. Presidente a parlare — risponde che non si tratta di giudicare le intenzioni né la competenza tecnica del Gruppo di studio, ma di studiare le osservazioni pervenute per vedere di migliorare lo schema. In riferimento alla vita comune, per esempio, è vero che sono tre i canoni dell'attuale Codice che trattano di essa, ma le loro norme sono di importanza fondamentale, mentre nello schema in studio il concetto viene diluito, anche se si adoperano delle belle espressioni in riferimento all'Eucaristia. Per quanto concerne il titolo dello schema, il Consultore commenta il parere dei Consultori quale viene espresso nel voto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, e insiste sul contenuto teologico della parola *religioso*: essa è, infatti, l'unica che manifesta pienamente la realtà, perché in forza del voto di ubbidienza fatto a Dio si mette in pratica la virtù della religione, e in questo senso di pratica della virtù della religione tutti possono dirsi religiosi.

Un altro Consultore si dice pienamente d'accordo con quanto è stato esposto dal precedente Consultore. Con l'attuale struttura dello schema gli inconvenienti superano di gran lunga i vantaggi. Tra una legislazione molto generica e una troppo dettagliata, c'è anche la possibilità di una normativa equilibrata. Considera inoltre che il comune denominatore disciplinare (cann. 7-88 dello schema) non risponde al Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1, giacché in detto Decreto si parla genericamente di « vita per consiliorum professionem consecrata », ma si aggiunge in seguito che le norme stabilite valgono per gli Istituti religiosi, nonché — *propria indole servata* — per le Società di vita comune e per gli Istituti Secolari, distinzione che è stata sempre osservata dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari: così essa ha indicato espressamente che l'Istr. *Renovationis causa* riguarda solo gli Istituti religiosi, ecc. Perciò, e tornando alla struttura dello schema, non vede

speciale difficoltà nel fare — oltre ai canoni preliminari e comuni — tre sezioni diverse per ognuno dei tre tipi di vita consacrata.

Anche una Consultrice si mostra d'accordo con quanto è stato ora esposto sull'equilibrio che si deve cercare nello schema, in modo che esso sia completo e consenta contemporaneamente un giusto margine di libertà.

L'Ecc.mo Segretario ricorda il metodo che si deve seguire, come si è fatto anche per altri schemi preparati dalla Commissione: quello cioè di studiare e ponderare le osservazioni fatte dagli organismi consultivi. Ricorda poi che l'esperienza insegna che gli schemi precedentemente elaborati sono stati tanto più graditi e lodati dagli organismi consultivi quanto meno essi si scostavano dall'attuale Codex. Per quanto concerne la struttura dello schema in studio, Mons. Segretario considera che la maggioranza dei pareri espressi miri a elaborare alcuni canoni preliminari — completando gli attuali cann. 1 a 6 —, per procedere poi a una trattazione separata delle singole specie di Istituti di vita consacrata.

Il Card. Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per le opinioni espresse e per l'utilità della discussione, è dell'avviso che il Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1 contempla un unico stato di vita di consacrazione per la professione dei consigli evangelici, il quale però si esprime in pratica secondo tre diverse vie. Perciò sembra opportuno conservare e arricchire i canoni preliminari, trattando poi in tre parti separate le tre diverse forme di vita consacrata, forse anche sviluppando di più — benché riguardo alla tipologia si diano soltanto le norme fondamentali — la parte destinata agli Istituti religiosi.

Il Card. Presidente sottopone a votazione la seguente proposta riguardante la struttura dello schema:

« 1) Esporre prima, nei canoni preliminari, gli elementi fondamentali della "vita per consiliorum professionem consecrata" (Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1) (stato di vita consacrata, diverso cioè dalla sola consacrazione battesimale), vale a dire della consacrazione speciale che è comune alle tre diverse categorie di Istituti.

2) Trattare poi separatamente in tre sezioni le tre diverse vie o forme particolari nelle quali tale speciale consacrazione si esprime (Istituti religiosi, Società di vita comune, Istituti Secolari).

3) Sviluppare maggiormente nella prima sezione la disciplina propria degli Istituti religiosi, e in forma succinta la loro varia tipologia ».

I tre punti vengono approvati da tutti i presenti.

CIRCA LA TERMINOLOGIA

Un Consultore fa notare che, una volta risolto il problema della struttura dello schema, viene risolto di per sé quello della terminologia, che si dovrà considerare nei singoli canoni. Precisa, però, che sarà importante usare con precisione e costanza i termini giuridici.

Un altro Consultore si dice d'accordo con il Consultore precedente, e aggiunge che, eccettuati i casi nei quali ciò sembri veramente necessario, non si dovrà modificare la terminologia del CIC, giacché qualsiasi mutamento potrebbe indurre a pensare che sia stata cambiata anche la sostanza. Ritiene perciò che non si debbano accettare espressioni quali « moderatores », che toglierebbero autorità ai Superiori, quasi che essi fossero vincolati dal parere della maggioranza; bisognerà inoltre distinguere bene le Costituzioni (che non si debbono chiamare *Codex praecipuus*) dai Direttori; e sembra anche opportuno conservare la terminologia *domus, novitiatus*, ecc.

Un altro ancora ritiene che si debba chiedere a tutti gli Istituti la fedeltà alla propria terminologia (*Minister, Abbas, Praepositus*, ecc., invece di quella generica di *Superior*). Considera anche che, come si dice nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, convenga conservare la distinzione tra « *Codex praecipuus* » o « *fundamentalis* » e « *Codices additicii* », invece di parlare di Costituzioni, che non comprendono tutto lo « *ius particulare* » (su questa osservazione fa notare l'Ecc.mo Segretario che non tutti gli Istituti hanno capacità legislativa per produrre un vero « *ius* », per cui è sembrato meglio riferirsi alle Costituzioni in quanto insieme di norme approvate da un'autorità superiore avente potestà legislativa). Chiede inoltre che si tenga conto della distinzione tra « *cooptatio* » e « *incorporatio* », giacché nelle Costituzioni di alcuni Istituti religiosi si parla di « *cooptatio* »: perciò sarà bene che questo punto venga considerato nell'esame dei singoli canoni.

Un altro Consultore è d'accordo con il precedente per quanto concerne l'uso delle parole « Costituzioni » e « *ius particulare* »: è una questione che si dovrà vedere nei singoli casi.

Una Consultrice fa notare che la parola « Moderatore » si usa già nel diritto del secolo XIX, e che solo dopo il Concilio Vaticano II essa ha acquistato il nuovo significato di presidente di un'assemblea.

Un'altra Consultrice afferma che è importante definire bene i singoli concetti, perché oggi si sono introdotti molti cambiamenti nel loro contenuto.

Il Card. Presidente, tenendo conto di quanto sopra esposto, ritiene che si dovrà seguire, per quanto possibile, la terminologia del CIC, e tutti sono d'accordo su questo punto.

Seduta del 21 giugno

È presente anche S. E. Mons. Ballestrero, Arcivescovo di Torino.

Un Consultore si dice perplesso di fronte alla documentazione pervenuta, e ritiene che si debba dare un'importanza primaria all'opinione delle Conferenze Episcopali. Per quanto concerne il contenuto dello schema, bisogna tener presente che il Concilio Vaticano II ha operato una sintesi che raggruppa in un unico stato canonico le tre forme di vita consacrata: perciò, sarebbe contro il Concilio una separazione drastica tra le tre specie, giacché la Cost. *Lumen gentium*, cap. VI, sotto il titolo comune « De religiosis », mette alla pari, da un certo punto di vista, « vota aut alia sacra ligamina, votis propria sua ratione assimilata » (n. 44), e quindi il titolo generico « De religiosis » si riferisce anche, per analogia, alle altre forme di vita consacrata. Se, quindi, lo schema ha tenuto conto del Concilio, bisogna procedere con cautela nella revisione, per non staccarsi dal Vaticano II. Dalla documentazione oggetto di studio in questo Gruppo sembrano emergere due preoccupazioni contrastanti: *a*) quella di non allargare troppo la nozione di vita religiosa; *b*) quella di non restringerla in maniera eccessiva, come appare dalle osservazioni dei Superiori religiosi: si deve fare perciò una scelta, anche se sarà difficile.

Il Card. Presidente risponde che anche le osservazioni delle Conferenze Episcopali sembrano coincidere sostanzialmente con quelle degli altri organismi consultivi, e perciò si potrà trovare un punto d'accordo. Dello stesso parere è l'Ecc.mo Segretario, il quale aggiunge che verranno rispettati i testi del Concilio, giacché i canoni preliminari conterranno i principi validi per ogni forma di vita consacrata, ma senza che ciò comporti uniformità di disciplina per le singole specie.

Replica il Consultore che si dovrà fare una scelta tra il criterio metodologico del CIC e quello del Concilio Vaticano II. Un altro Consultore interviene per dire che si tratta piuttosto di elaborare una normativa canonica chiara, e non un codice di spiritualità, e perciò non è in questione una scelta alternativa, ma bensì di sintesi.

Un terzo Consultore pensa che, secondo la mente della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, la questione non è quella di fare una scelta alternativa, ma di partire dal Concilio vedendo con-

temporaneamente quali elementi del CIC si possano conservare: si tratta cioè di continuare sulla linea iniziata con il Decr. *Perfectae caritatis*, anche se in forma più giuridica. È da tener presente che molte disposizioni disciplinari, se venissero incluse nel comune denominatore, sarebbero in contraddizione con il genuino spirito religioso e comporterebbero dannosi cambiamenti sia di terminologia che di contenuto.

Secondo un altro Consultore non si tratta di operare una scelta tra due possibili vie, perché il Concilio — nel Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1 § 4 — ha parlato, sì, di un *genus* comune, ma distinguendo le singole specie « servata propria indole »: perciò, nei canoni preliminari e comuni si può raccogliere tutto ciò che è veramente comune — così si salva l'indirizzo fondamentale dello schema —, per passare poi a ciò che appartiene alle singole specie.

L'Ecc.mo Segretario riassume la discussione già avuta ieri in materia, e ricorda che la difficoltà fondamentale risiede non nel titolo oppure nel riconoscimento canonico di uno stato di vita « per professionem consiliorum evangelicorum consecrata », ma nel voler trattare unitariamente (cann. 7-88 dello schema) tutta la disciplina delle tre specie di Istituti. Avverte un Consultore che, su questo punto, venne fatta dal Gruppo di studio una scelta precisa, quella cioè di lasciare ampio spazio al diritto particolare: è questo un principio direttivo dello schema che, se verrà cambiato, provocherà senza dubbio critiche da altre parti. Questa osservazione porta, appunto, all'esame della seguente questione oggetto di studio, e cioè:

CIRCA IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

L'Ecc.mo Segretario legge le osservazioni ricevute in materia: dalle Conferenze Episcopali, dalla S. C. per la Dottrina della Fede, ecc.

Un Consultore considera che si debba approfondire il rapporto tra diritto comune e diritto particolare. La questione è: si deve lasciare la preminenza al diritto comune, come nel CIC? Sono innegabili i rischi di un diritto particolare troppo ampio, ma sarebbe giusto e d'accordo con il Concilio soffocarlo?

Un altro Consultore risponde che gli Istituti devono poter reggersi secondo la propria identità ma, contemporaneamente, i carismi di ciascun Istituto sono sotto il controllo della Chiesa. Il diritto comune è una forma di controllo generale. Non si possono negare i pericoli segnalati dal precedente Consultore, ma neppure si può affermare che il CIC sia stato di ostacolo all'identità dei singoli Istituti: e lo stesso

è d'auspicarsi che succeda nei canoni dello schema in esame, anche se essi conterranno — soprattutto per gli Istituti religiosi — un diritto comune più consistente che non lo sia quello del presente schema.

Un Consultore fa notare che il pensiero della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari viene espresso nelle pagine 9-11 delle osservazioni da essa trasmesse: sia il diritto comune che quelli particolari devono essere privilegiati, ma ognuno entro i limiti della loro propria e diversa funzione. Nelle osservazioni, la S. Congregazione fa delle proposte concrete, e bisogna distinguere tra il rinvio necessario e quello non necessario al diritto particolare. Successivamente si dovrà anche distinguere tra il diritto particolare che richiede l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente e quello che, invece, non ha bisogno di tale approvazione.

Un altro Consultore considera conveniente che l'autorità ecclesiastica disponga di una legge quadro chiara che possa servire per l'approvazione delle Costituzioni. Chiede inoltre se, al di fuori del Codice, esisteranno o meno altre norme di rango inferiore: perché i Capitoli Generali debbono sapere con precisione quali sono i limiti entro i quali possono prendere decisioni.

Il Relatore loda il contenuto del Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, per la libertà lasciata ai singoli Capitoli con la finalità di poter mantenere viva la propria identità, e ritiene che il pericolo di allontanamento dalle fonti viene sufficientemente arginato nei cann. 90-91 dello schema in esame, rielaborati da un Gruppo misto di Consultori della Commissione e da rappresentanti della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. A ciò risponde un Consultore che bisogna precisare bene che cosa s'intenda per *Codex praecipuus*; per i Benedettini, infatti, il *Codex praecipuus* sarebbe soltanto la regola di San Benedetto.

Afferma un altro Consultore che, storicamente, l'esperienza insegna che il CIC ha contribuito a livellare gli Istituti, mentre i testi conciliari hanno cercato di bilanciare questa situazione.

Riassumendo i pareri esposti, l'Ecc.mo Segretario suggerisce che il criterio potrebbe essere quello di seguire una via di mezzo: non stabilire cioè una legislazione comune troppo stretta, che potrebbe soffocare i carismi dei singoli Istituti e, contemporaneamente, evitare un diritto generale insufficiente. Su questo criterio tutti si dicono d'accordo.

CIRCA LA FORMA LETTERARIA

Vengono lette le diverse osservazioni a questo riguardo. Un Consultore afferma che lo stile deve essere certamente giuridico, ma, trattandosi di una legge della Chiesa, esso può talvolta riflettere aspetti spirituali: non sembra opportuno eliminare un canone soltanto perché in esso si contengono anche elementi spirituali.

Un altro Consultore ritiene che gli elementi teologici sostanziali ed anche alcuni elementi ascetici non si debbano escludere dai canoni preliminari, nei quali sembrano invece assolutamente necessari, mentre bisogna stare più attenti negli altri canoni (e in questo senso, si dice in disaccordo con una Conferenza Episcopale, che suggerisce di inserire le considerazioni spirituali all'inizio di ogni titolo o capitolo, ma separatamente dalle norme canoniche).

Una Consultrice ricorda il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, II, n. 13, dove si parla della necessaria unione tra l'elemento giuridico e quello spirituale nel « Codex praecipuus » di ogni Istituto. S. E. Mons. Segretario risponde che, secondo la stessa dicitura del Motu pr., ciò vale evidentemente per le Costituzioni, dove si contengono non solo aspetti giuridici, ma anche alcuni ascetici e spirituali; ma tale criterio non può applicarsi in uguale misura al CIC, il cui linguaggio deve essere giuridico, giacché contiene norme che si riferiscono al comportamento, senza che ciò significhi una esclusione completa delle norme a carattere spirituale e ascetico: se alcune esortazioni dovranno rimanere o meno, è una questione che verrà studiata caso per caso, nei singoli canoni, salva sempre restando la chiarezza della norma e la certezza giuridica. Anche una Consultrice è d'accordo sull'opportunità di risolvere i problemi che si presentino durante l'esame dei canoni concreti.

Un Consultore ritiene che non si può prescindere del tutto dalle motivazioni teologiche e spirituali, che sono l'anima delle norme, specialmente quando, com'è nel caso presente, si tratta del diritto degli Istituti di vita consacrata.

Un altro Consultore è d'accordo con il precedente, e fa notare come nei documenti della Santa Sede, oltre all'aspetto normativo, appare evidente la preoccupazione di mettere in rilievo il fondamento teologico e dottrinale: ciò non toglierebbe il carattere positivo della norma, ma esprimerebbe anche la finalità del diritto canonico, e cioè la « salus animarum », il che sembra particolarmente importante in questa parte del Codice.

Il Card. Presidente fa notare che, sia nel CIC che nel diritto pre-

cedente, appare una diversità di stile, a seconda della materia di cui si tratti: per esempio, non si usa lo stesso modo di esprimersi quando si descrivono gli obblighi dei chierici e quando si stabiliscono le norme processuali, sempre salvando la certezza della legge.

Tutti sono d'accordo sulla necessità di dosare prudentemente le esortazioni, ecc., nello studio concreto dei singoli canoni dello schema.

CIRCA LA TIPOLOGIA DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

Si passa a discutere la tipologia o distinzione tra i diversi Istituti religiosi, così come viene proposta nel Titolo I della Parte II dello schema. Si leggono le diverse osservazioni contenute nei fascicoli distribuiti.

Un Consultore fa presente che il Concilio Vaticano II, durante l'elaborazione del Decr. *Perfectae caritatis*, ha messo da parte volontariamente e intenzionalmente la tipologia del CIC, la quale, perciò, non potrebbe venire ripresa, anche perché è stata soppressa la distinzione tra voti solenni e semplici. La tipologia adottata nello schema presente è frutto di un lavoro molto approfondito: se essa non viene accettata, quale criterio si dovrà seguire? Tolta la distinzione fatta nello schema tra i diversi tipi di Istituti religiosi si perverrebbe al livellamento e alla perdita dell'identità.

Un altro Consultore considera certamente necessario conservare l'identità dei singoli Istituti, ma si chiede se ciò sarà possibile ottenerlo nella formulazione dei canoni del CIC. Aggiunge che forse l'unico criterio valido sarebbe quello di tenere conto delle diverse forme di spiritualità. L'attuale CIC non ha proposto una tipologia completa, ma ha tenuto conto solamente delle diversità giuridiche di organizzazione e di regime. Una tipologia così concepita chiuderebbe la porta ad altre possibili forme.

Si conclude così la seduta odierna, e il Card. Presidente prega i presenti di voler studiare ancora questo argomento in vista della riunione di domani.

Seduta del 22 giugno

Un Consultore afferma che, nella tipologia dello schema, i diversi Istituti religiosi non vedono rispecchiata la propria identità. Si è fatta un'ampia consultazione da parte della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, e si può approfittare dei risultati, valutandoli oggettivamente. La tipologia dello schema, dal punto di vista giuridico,

non risponde alla realtà. Si dovrebbe prendere atto dei tipi che esistono — senza voler descriverli — tenendoli presenti ogni volta che si debba stabilire una norma concreta, per esempio sulla clausura. Forse si potrebbe distinguere tra Istituti dediti alla contemplazione e Istituti apostolici. Su questo punto, il Card. Presidente fa notare che anche le monache di clausura fanno apostolato, perché tutto il Popolo di Dio è ordinato all'apostolato. Il Consultore suggerisce che il nuovo Codice prescindendo dalla tipologia, ma tenga conto delle diverse specie al momento di stabilire le norme concrete.

Un altro Consultore dice che, quando in un antecedente voto si dice: « Non sembra necessario elaborare nel Codice una nuova tipologia », non si chiede con ciò che si torni alla tipologia del CIC, ma si riferisce alla convenienza di limitarsi ad una classificazione più generica, come quella fatta nel Decr. *Perfectae caritatis*, nn. 7-10: Istituti dediti interamente alla contemplazione, Istituti dediti alle opere di apostolato, Istituti di vita monastica e Istituti laicali, senza dare definizioni dettagliate. Così si otterrebbe una tipologia non troppo stretta, che ammetterebbe anche l'inclusione di alcune norme contenute nel Decr. *Perfectae caritatis*, per esempio quella dell'obbligo dell'Ufficio divino in comune per i canonici regolari e per i conventuali.

Un altro Consultore afferma che i numeri del Decr. *Perfectae caritatis*, frutto di un ampio compromesso, si fondano sulla distinzione contemplazione-azione apostolica (a somiglianza della vecchia distinzione tra vita contemplativa, mista e attiva). Si tratta perciò di decidere se si vuole conservare o meno questa distinzione come rilevante agli effetti giuridici, e cioè se si dà valore giuridico alla contemplazione e all'apostolato. Forse si potrebbe riprendere il can. 488 del CIC, ma il Concilio volle sopprimere questa distinzione.

Due Consultori affermano che il nuovo Codice non può non tener conto del Decr. *Perfectae caritatis*. Bisogna approfondire le disposizioni conciliari su questa materia, rispettando la volontà degli interessati. Anche se la tipologia dello schema non è perfetta, forse sarebbe anche peggio sopprimerla, perché non si saprebbe più chi sia « monaco » o « apostolico », e ciò aprirebbe un nuovo varco alla secolarizzazione.

Una Consultrice ritiene che la descrizione della vita monastica come fondamentalmente contemplativa risponda perfettamente alle domande dei cistercensi riformati, perché sono molti i giovani che cercano una vita veramente contemplativa. Pensa, perciò, che una tipologia ben fatta può essere di grande aiuto, affinché ogni Istituto sia in grado di precisare la propria identità.

Un'altra Consultrice considera desiderabile una tipologia nella quale, dal punto di vista pratico, nessuno si senta escluso: essa, perciò, dovrebbe essere sufficientemente elastica. Aggiunge inoltre che la tipologia dovrà avere conseguenze anche giuridiche, perché altrimenti non sarebbe utile.

Un Consultore fa notare come, specialmente nel settore della vita religiosa femminile, tutte le Costituzioni sono praticamente uguali, ragion per cui converrebbe ridurre al minimo la tipologia, senza lasciarsi abbagliare dalle cosiddette nuove forme di vita religiosa.

Un altro Consultore fa notare che i monaci, gli Istituti canonicali e i conventuali costituiscono il 10% del numero totale degli Istituti religiosi, mentre il 90% restante sono apostolici: ed è su questo punto che si trova la maggiore difficoltà nello schema, perché sono pochissimi i canoni dedicati agli Istituti apostolici. Aggiunge anche che di fatto già esistono tra gli Istituti di vita consacrata diversi tipi: Istituti religiosi, Società di vita comune e Istituti Secolari; Istituti clericali e laicali; Istituti centralizzati e non centralizzati; ecc.

Da un Consultore si precisa che la S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari non è contraria a una tipologia, purché essa risponda alla realtà degli Istituti religiosi, e possano così essere richiamati a conservare la propria identità.

Un altro Consultore considera che esistono due criteri fondamentali: il « modus vivendi » e il « modus operandi », e che su questa base si possono stabilire le norme, ma non determinare la tipologia.

L'Ecc.mo Segretario fa una sintesi dei pareri esposti: *a)* i criteri non possono essere uniformi; *b)* forse si può ritenere una tipologia, rivedendola con cura quando lo permetterà il progresso del lavoro. Aggiunge poi che, personalmente, considera che il problema di fondo risiede nell'accettare o meno l'apostolato come criterio fondamentale di distinzione, e ritiene anche che la tipologia è importante solo nella misura in cui avrà conseguenze giuridiche: perciò, più che elaborare una tipologia dettagliata, che per il momento non ha soddisfatto gli interessati, si dovrà forse imboccare la via di ritenere soltanto gli elementi che abbiano rilevanza giuridica (per i monaci, il monastero; per i conventuali, l'Ufficio divino; ecc.). L'apostolato è, invece, un elemento comune a tutti i religiosi, che dovrà perciò venir trattato in forma generale, eccetto per quelli che si dedicano integralmente alla contemplazione, i quali fanno certamente apostolato, ma non esercitano opere apostoliche.

Il Cardinale Presidente manifesta che l'accento di tipologia sug-

gerito dall'Ecc.mo Segretario — ma si tratta di una questione concreta da vedere a suo tempo — si potrebbe forse collocare all'inizio della legislazione per gli Istituti religiosi.

Lo stesso Cardinale Presidente chiede ai presenti se sono d'accordo con le linee generali direttive sopra esposte, e tutti rispondono affermativamente.

CIRCA IL TITOLO DELLO SCHEMA

Il Cardinale Presidente avverte che si è chiesto autorevolmente che nel titolo dello schema venga fatta menzione espressa dei religiosi: certamente non esclusiva, perché si dovranno pure nominare le altre specie di vita consacrata. Chiede perciò il parere dei presenti, riservandosi però di informare opportunamente il Santo Padre su quanto verrà deciso in merito.

Un Consultore suggerisce il titolo « De religiosis aliisque formis vitae consecratae », anche se non capisce perché si debba menzionare nel titolo la distinzione tra le diverse specie.

Un altro Consultore ritiene che il titolo non abbia importanza in misura determinante, giacché spetta al contenuto dello schema tener conto dei religiosi e mettere bene in rilievo la loro situazione.

Il primo Consultore preferirebbe conservare il titolo attuale dello schema, perché l'intenzione della Chiesa è che le tre forme di Istituti abbiano una vita consacrata.

Il Card. Presidente fa notare che il titolo del Libro II del Codice è « De personis », per cui sembrerebbe forse meglio parlare di religiosi che non di Istituti.

Un Consultore propone il titolo « De profitentibus consilia evangelica », oppure « De consecratis per consilia evangelica » o, infine, se si deve accettare la proposta autorevole, « De religiosis et de sodalibus Societatum vitae communis et Institutorum Saecularium ». Comunque sarebbe meglio un titolo comune, perché — tenendo conto del Decr. *Perfectae caritatis*, n. 11 — non si può mettere in dubbio la consacrazione né per le Società di vita comune né per gli Istituti Secolari: qualora essa venisse messa in dubbio, sarebbe preferibile non contemplare nello schema le Società di vita comune né gli Istituti Secolari.

Un altro Consultore spiega che la S. Congregazione per la Dottrina della Fede, chiedendo una menzione espressa dei religiosi, ha dato delle ragioni circa questo analogato principale, per il significato semantico, storico, ecc. del termine. Comunque, pensa che si potrebbe accettare il titolo « De profitentibus consilia evangelica », espressione che

si trova nei documenti del Concilio Vaticano II e che sembra preferibile a quella di consacrazione.

Un Consultore preferirebbe « De Institutis vitae consecratae » ma, se si deve parlare delle persone, propone « De vita per consilia evangelica consecrata », evitando il termine « professio », che sembra non piacere ad alcuni Istituti Secolari.

Un altro Consultore fa notare che, se la parola « professione » significa in senso giuridico l'atto mediante il quale la persona prende l'impegno di praticare i consigli evangelici, tale nozione non è applicabile ad alcune Società di vita comune, anche se nelle loro Costituzioni si contengono norme che regolano la pratica dei consigli. Alcune Società di vita comune desiderano rimanere entro l'ambito del presente schema, mentre altre preferiscono venire incluse tra le Associazioni di fedeli. Sarebbe auspicabile che venga lasciata loro la libertà di scegliere.

Un Consultore fa notare che la parola *professione* ha storicamente due sensi: indica infatti un modo di vita ma, in un secondo momento, si aggiungono i voti come elemento costitutivo: è quindi un termine equivoco, e suggerisce perciò che il titolo sia « De vita secundum consilia evangelica ». Contro questa proposta, il Cardinale Presidente fa notare che la vita secondo i consigli può essere propria di tutti i fedeli — ed ogni fedele può anche fare voti privati in materia —, e perciò non può riferirsi in esclusiva ad una determinata categoria di fedeli.

Un'altra Consultrice ritiene che non ci saranno difficoltà se si prende un titolo generico convenientemente diviso in tre sezioni. Aggiunge che il titolo dovrà fare riferimento non agli Istituti, ma alle persone, e cita come esempio il can. 92, nel quale si parla degli eremiti.

Il Relatore ritiene che forse per il momento convenga conservare il titolo attuale dello schema, per decidere alla fine dei lavori.

Vengono proposti altri possibili titoli, e finalmente si sottopongono a votazione i seguenti tre:

- a) « De profitentibus consilia evangelica » (1 voto);
- b) « De vita consecrata per consilia evangelica » (8 voti);
- c) « De Institutis vitae consecratae per consilia evangelica » (4 voti).

Per il proseguimento dei lavori, l'Ecc.mo Segretario chiede ai presenti di voler studiare i canoni preliminari: non soltanto i cann. 1-6 dello schema, ma, come è emerso dalla discussione, anche altri che eventualmente si potrebbero prendere dalla parte seconda oppure redigerli nuovamente trattandosi di materie comuni. Ricorda anche S. E. Mons. Segretario che la revisione dei canoni verrà fatta tenendo conto delle osservazioni ricevute.

Il Cardinale Presidente ringrazia i componenti il Gruppo per il lavoro svolto, che indubbiamente ha permesso di chiarire il cammino che si dovrà seguire per risolvere le questioni generali nonché gli emendamenti proposti per i singoli canoni. Si conclude così la prima sessione del Gruppo speciale di studio.

(I. HERRANZ, *Attuario*)

